



## UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO- GUARDIA COSTIERA AGROPOLI

ORDINANZA N°78/12

Il Capo del circondario marittimo di Agropoli:

- VISTA:** la propria precedente ordinanza n°24/09 del 03/04/2009;  
**VISTA:** la propria ordinanza n°08/12 del 14/03/2012 relativa al “Regolamento delle operazioni di bunkeraggio alle navi nei porti del circondario marittimo di Agropoli”;  
**RITENUTO:** necessario emanare un nuovo provvedimento per regolamentare la navigazione, l’ancoraggio e gli ormeggi delle unità navali nella zona di sosta e nel porto di San Marco di Castellabate in ragione delle intervenute modifiche alle infrastrutture portuali e della realizzazione di un impianto fisso di rifornimento per unità navali;  
**RITENUTO:** opportuno regolamentare le operazioni di accosto ed ormeggio alle banchine destinate alle operazioni di bunkeraggio alle unità navali,  
**VISTI:** gli articoli 30, 62 e 81 del codice della navigazione e gli articoli 59, 62, 63, 64, 65, 66, 74 e 81 del relativo regolamento, parte marittima:

### ORDINA

#### ARTICOLO 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE

1. La presente ordinanza disciplina la navigazione, gli ancoraggi e gli ormeggi delle unità navali nelle zone di sosta e nel porto di San Marco di Castellabate
2. Le presenti norme, motivate anche dalle particolari condizioni idrografiche, morfologiche e organizzative del porto di San Marco di Castellabate, si conformano ai principi generali stabiliti dal codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione, ai quali bisogna fare riferimento per le fattispecie non espressamente disciplinate.

#### ARTICOLO 2 – SOSTA NELLE ACQUE ANTISTANTI IL PORTO DI SAN MARCO DI CASTELLABATE

1. In relazione alle caratteristiche delle unità navali e alle condizioni metereologiche presenti, la sosta e l’ancoraggio nelle acque antistanti il porto di San Marco di Castellabate sono ammessi con esclusione:
  - dei punti su una batimetrica inferiore a 20 metri;
  - della fascia di rispetto di 500 metri dalle condotte sottomarine e dei cavi elettrici (per il solo ancoraggio), come segnalati sulla carta nautica.
2. Tutte le unità navali in sosta devono:
  - attenersi alle norme per prevenire gli abbordi in mare, a quelle di sicurezza della navigazione e di tutela ambientale;
  - prestare la massima attenzione alle unità navali in entrata e uscita dal porto di San Marco di Castellabate;
  - quando ancorate, continuare a garantire l’ascolto radio continuo VHF/Fm, canale 16, per poter essere contattate in caso di necessità;
  - durante la stagione estiva, evitare qualsiasi operazione che possa ostacolare le attività turistico – balneari.

### **ARTICOLO 3 – NAVIGAZIONE ALL'IMBOCCATURA DEL PORTO DI SAN MARCO DI CASTELLABATE**

Le unità navali in entrata o uscita dal porto di San Marco di Castellabate devono navigare all'interno della zona di mare compresa tra il fanale verde, posto sulla testata del molo di sopraflutto, ed il fanale rosso, posto sulla testata del molo di sottoflutto, mantenendo sempre la dritta, senza incrocio di rotte né sorpassi, procedendo alla minima velocità possibile con scafo in dislocamento e comunque non superiore ai 3 (tre) nodi. Nello specchio acqueo antistante l'imboccatura del porto e per una distanza di 200 metri dalle ostruzioni è vietato: la sosta; l'ancoraggio; la navigazione superiore a 3 nodi; la pesca; la balneazione; le attività subacquee e ogni altra attività che intralci la navigazione.

### **ARTICOLO 4 – NAVIGAZIONE E ORMEGGI NEL PORTO DI SAN MARCO DI CASTELLABATE**

1. La navigazione nell'ambito portuale è consentita alle unità navali dirette alle banchine, e ai gavitelli con fondali e lunghezze idonee a riceverle;
2. La navigazione nell'ambito portuale, comunque connessa alla disciplina degli ormeggi, deve essere condotta come segue:
  - in relazione alle condizioni meteo marine presenti e alle caratteristiche strutturali dell'unità, navigare alla minima velocità possibile, non superiore ai 3 (tre) nodi, per garantire la sicurezza della navigazione, evitando di generare moto ondoso;
  - utilizzare i previsti segnali acustici, in particolare nei casi di scarsa visibilità;
  - mantenere l'ascolto radio continuo sul canale 16 VHF/Fm, se l'unità è provvista di apparato;
  - prestare la massima attenzione alle unità navali in movimento ed alle eventuali indicazioni ricevute dall'autorità marittima ovvero dai concessionari di banchine o campi boe;
  - manovrare sempre con prudenza.
3. Nel bacino portuale sono vietati: la navigazione a vela; la sosta; l'ancoraggio nelle zone non previste; la pesca; le attività subacquee e ogni altra attività che generi intralcio, nonché la balneazione.

### **ARTICOLO 5 – DISCIPLINA DEGLI ORMEGGI NEL PORTO DI SAN MARCO DI CASTELLABATE**

1. I motopescherecci stanziali nel porto di San Marco di Castellabate devono ormeggiare presso i posti d'ormeggio, preventivamente assegnati dall'Autorità Marittima locale, siti alle banchine appositamente destinate all'ormeggio delle sole unità da pesca. Tutti i motopesca, non stanziali o che intendono ormeggiare presso altre banchine, devono ottenere l'autorizzazione all'accosto da parte della locale autorità marittima, anche a mezzo radio VHF/Fm canale 16.
2. Le imbarcazioni e i natanti da diporto con posto d'ormeggio assegnato e quelle in transito presso banchine e campi boe in concessione devono richiedere l'accosto direttamente ai concessionari degli stessi, che provvedono a mantenere un apposito registro nonché delle schede, sulle quali devono essere riportate i dati identificativi delle singole unità ed i dati anagrafici dei relativi proprietari.
3. Le unità navali in transito, di lunghezza f.t. non superiore ai 18 (diciotto) metri, possono ormeggiare presso il tratto di banchina destinato esclusivamente al transito. Per l'accosto dovranno richiedere l'autorizzazione preventiva alla locale Autorità Marittima, via radio o previo contatto telefonico sulla linea fissa 0974/966688. L'ormeggio è consentito con le seguenti modalità:
  - la sosta per un massimo di 48 ore, ovvero 2 notti;
  - sosta dalle ore 20.00 alle ore 07.00 del giorno successivo;
  - sosta per brevi operazioni di imbarco e sbarco.

4. E' fatto assoluto divieto alle unità da diporto ormeggiare alle banchine destinate esclusivamente all'ormeggio delle unità da pesca, alle banchine destinate alle operazioni commerciali delle unità da pesca e nelle altre aree destinate al traffico passeggeri;
5. Alle unità navali è fatto assoluto divieto ormeggiare in aree non preposte all'ormeggio, all'interno della darsena destinata alle operazioni di alaggio e varo riservata all'attività connesse all'area tecnica nonché davanti agli scivoli destinati all'alaggio e varo presenti nel bacino portuale.
6. Le unità ormeggiate non in conformità a quanto prescritto dal presente articolo potranno essere rimosse d'ufficio con spese a carico dei proprietari.

#### **ARTICOLO 6 – PARTICOLARI DISCIPLINE PER L'ACCOSTO E LA SOSTA ALLE BANCHINE DESTINATE ALLE OPERAZIONI DI BUNKERAGGIO**

1. Le unità da diporto devono attraccare alla banchina dell'impianto di erogazione carburante nazionale, sita nell'area tecnica sul molo di sottoflutto, unicamente per effettuare le operazioni di bunkeraggio, solo per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle stesse;
2. Le unità navali autorizzate ad effettuare rifornimenti con gasolio S.I.F., quindi regolarmente munite di libretto carburante, dovranno attraccare all'apposita banchina dell'impianto di erogazione di gasolio S.I.F., assentita in concessione ed ubicata alla fine del primo tratto del molo di sopraflutto, compresa tra il tratto di banchina destinato all'ormeggio delle unità da pesca e il tratto di banchina attualmente assentito in concessione al Comune di Castellabate, unicamente per effettuare le operazioni di bunkeraggio, solo per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle stesse;
3. E' fatto divieto di affiancarsi ad unità ormeggiate alle banchine carburanti intente nelle operazioni di bunkeraggio. E' vietato ulteriormente occupare le suddette banchine anche negli orari in cui l'impianto è fuori servizio;
4. E' fatto obbligo a tutte le unità di rispettare scrupolosamente tutto quanto previsto e prescritto nel "Regolamento delle operazioni di bunkeraggio alle navi nei porti del Circondario Marittimo di Agropoli" approvato con l'Ordinanza nr. 08/2012 emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli in data 14.03.2012.

#### **ARTICOLO 7 – PRIORITA' NEI MOVIMENTI, NEGLI ACCOSTI E PERMANENZA AGLI ORMEGGI NEL PORTO DI SAN MARCO DI CASTELLABATE**

1. La navigazione all'interno del porto e nelle sue immediate adiacenze, tenuto conto di quanto stabilito ai precedenti articoli e salvo particolari motivi tecnici o operativi, è stabilita con il seguente ordine di priorità:
  - navi passeggeri di linea (ormeggi con giorni e orari programmati con validità stagionale o almeno mensile) e non, in uscita o in entrata;
  - motopesca, imbarcazioni e natanti da diporto in uscita e in entrata da ormeggi a loro assegnati o in concessione o in transito presso banchine e campi boe in concessione, in uscita o in entrata;
  - unità navali in transito presso le altre banchine.
2. A parità di condizioni di ormeggio e in presenza di più richieste l'accosto viene assegnato alla nave che arriva per prima.
3. La nave che ha ultimato le operazioni di imbarco o sbarco passeggeri deve lasciare l'ormeggio libero.

## **ARTICOLO 8 – OBBLIGHI DURANTE LA SOSTA NEL PORTO DI SAN MARCO DI CASTELLABATE**

1. Durante la sosta nel porto di San Marco di Castellabate le unità navali devono:
  - ormeggiare in modo da non intralciare il transito o la manovra di altre unità e preferibilmente con prua in direzione della rotta per l'imboccatura, utilizzando idonei e sufficienti cavi e parabordi;
  - nel caso di ormeggio di punta (andana) avere la presa sul corpo morto o l'ancora in mare e, a poppa, idonei e sufficienti cavi, anche di riserva;
  - tenere in perfetta efficienza gli impianti e le attrezzature di bordo, con particolare riferimento all'estinzione incendi e esaurimento acqua; mantenendo, comunque, disattivati i radar;
  - prestare attenzione alle altre unità navali in manovra, favorendo il transito e l'ormeggio anche attraverso il passaggio di cavi, il posizionamento di parabordi aggiuntivi e piccoli spostamenti;
  - tenere, pennoni, gruette, reti, altre attrezzature in modo da non sporgere da bordo sul lato di transito delle altre unità navali né lato banchina ove avviene il transito pedonale, ad esclusione dello scalandrone che, comunque, deve essere mantenuto in perfetta efficienza e funzionalità e illuminato nelle ore notturne;
  - evitare l'emissione di fumi e di rumori;
  - in caso di avverse condizioni provvedere a rinforzare gli ormeggi anche tramite il servizio eventualmente predisposto dal concessionario di banchine e campi boe ovvero attraverso il servizio di guardianaggio qualora l'unità navale sia in disarmo o priva di equipaggio; nel caso le condizioni dovessero peggiorare l'unità deve, comunque, essere pronta a muovere;
  - rimanere armate; il disarmo è consentito solo in casi eccezionali e in presenza di particolari circostanze, esaminate a seguito di istanza documentata, e alle condizioni prescritte dalla locale autorità marittima;
  - non effettuare lavori di manutenzione a bordo, salvo che piccoli interventi che non limitano la sicurezza dell'unità navale e che non siano incompatibili con la sicurezza portuale; la pitturazione fuori bordo e il lavaggio di reti sono, comunque, vietati.
2. Durante lo sbarco o l'imbarco di passeggeri nel porto di San Marco di Castellabate i comandanti delle navi da passeggeri, unità navali, oltre a quanto previsto al precedente punto 1., devono:
  - evitare che vi siano persone sulle passerelle, quando ormeggiano nei pressi altre unità navali;
  - mantenere aperto l'ascolto radio in VHF/Fm sul canale 12/16 e disporre anche di un sistema di comunicazione alternativo (telefono cellulare);
  - verificare e/o predisporre transenne disposte lungo la banchina interessata alle operazioni, in modo da separare i flussi di sbarco da quelli di imbarco nonché l'eventuale afflusso di persone estranee, accertando la presenza della cartellonistica di *security*;
  - mantenere nei pressi delle transenne e dello scalandrone ovvero scaletta laterale idoneo personale (fornito di indumento/elemento identificativo), incaricato: dell'istradamento dei passeggeri; della verifica del titolo di trasporto; dell'istruzione e guida dei passeggeri durante il transito sullo scalandrone; dell'accertamento che non imbarchi personale estraneo non autorizzato;
  - mantenere nei pressi dello scalandrone ovvero scaletta laterale di imbarco una tabella che indichi l'orario di partenza, il porto di destinazione e il numero massimo dei passeggeri trasportabili;

- disporre nei pressi dell'unità navale impegnata in operazioni di imbarco e sbarco salvagenti anulari muniti di sagola galleggiante di almeno 30 metri;
- prima di disormeggiare accertarsi che i portelloni poppiero e/o quello della scaletta laterale siano completamente chiusi; all'arrivo abbassare gli stessi solo dopo aver ultimato la manovra di ormeggio.

#### **ARTICOLO 9 – RINVIO A DISPOSIZIONI PARTICOLARI, DEROGHE E EVENTI DI RILIEVO**

1. Le norme della presente ordinanza sono integrate con quelle contenute in altri provvedimenti, per quanto applicabili al porto di San Marco di Castellabate e al litorale del Comune di Castellabate , e relativi a: esercizio di attività in mare, nei porti e sul demanio marittimo; tutela ambientale; attività balneari, pesca marittima e acquacoltura, diporto nautico, bunkeraggio, lavori subacquei, servizio di guardianaggio, pratica di arrivo e partenza dai porti, esecuzione di lavori a bordo con l'utilizzo di fonti termiche, alaggio e varo, interdizione alla navigazione e ancoraggio.
2. In presenza di particolari circostanze tecnico-operative, supportate da accertamenti e/o documentate, l'autorità marittima può concedere eventuali deroghe alle disposizioni della presente ordinanza.
3. In presenza di avverse condimeteo, di pericoli o emergenze i comandanti delle unità navali, possono adottare ogni azione necessaria e indispensabile per la sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, informandone tempestivamente l'autorità marittima.
4. I comandanti delle unità navali e ogni altra persona eventualmente presente a bordo o in porto devono segnalare alla locale autorità marittima ogni evento di rilievo che riguarda la navigazione, la manovra e la sosta delle unità navali, nonché le strutture portuali e, comunque, ogni situazione che possa compromettere il regolare svolgimento dei servizi o generare pericoli.

#### **ARTICOLO 10 – VIOLAZIONI**

1. I contravventori alla presente ordinanza sono puniti, ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del codice della navigazione, ovvero dell'art. 53 del decreto legislativo 171/2005, sempreché il fatto non costituisca più grave reato ovvero reato;

#### **ARTICOLO 11 – ENTRATA IN VIGORE, ABROGAZIONI E PUBBLICAZIONE**

1. La presente ordinanza entra in vigore in data odierna disapplicando ogni altro provvedimento con essa in contrasto ed, in particolare, l'ordinanza 24/2009 .
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza, che è pubblicata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio ed inclusa nel sito on-line [www.agropoli.guardiacostiera.it](http://www.agropoli.guardiacostiera.it) al link "ordinanze".

Agropoli 31 agosto 2012

f.to IL COMANDANTE  
T.V. (CP) Vincenzo ZAGAROLA